

(N. 1163)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1980

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979 con Scambio di Note

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e la Colombia le rispettive compagnie di trasporto marittimo ed aereo svolgono da tempo regolari servizi di linea in traffico internazionale.

La Convenzione che forma oggetto del presente provvedimento, al fine di rendere meno onerosa la gestione dei suddetti servizi, prevede che il potere impositivo sull'intero reddito delle compagnie stesse spetti soltanto al Paese al quale le imprese di

trasporto marittimo ed aereo appartengono e più precisamente a quello nel quale esse hanno la sede della direzione effettiva.

Il criterio sopra enunciato, cui si ispira generalmente gli accordi della specie, trova applicazione nell'articolo 2 della presente Convenzione, che sancisce il reciproco impegno degli Stati contraenti ad esonerare le imprese di navigazione marittima ed aerea dell'altro Stato, operanti nel proprio territorio, dalle imposte sui redditi e sul

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

patrimonio che, secondo la legislazione interna, avrebbero altrimenti il diritto di esigere.

L'inclusione del patrimonio nel campo di applicazione della Convenzione e la previsione nell'annesso Scambio di Note, anziché nel testo stesso dell'accordo, dell'esonero ai fini dell'ILOR, subordinato in Italia per le imprese colombiane del settore ad espresa condizione di reciprocità, rappresentano punti particolari alla formulazione dell'intesa di che trattasi. Essi sono da porre rispettivamente in relazione all'esistenza nell'ordinamento colombiano di un'imposta patrimoniale e del riconoscimento di un'ampia autonomia agli enti locali che non avrebbe con-

sentito di comprendere i tributi locali nel campo di applicazione della Convenzione.

I rimanenti articoli della Convenzione, analogamente a quelli degli altri Accordi in materia, precisano i soggetti e le attività cui la Convenzione si applica (articolo 1), le modalità per la sua entrata in vigore, la data di decorrenza della sua efficacia (articolo 3) nonché le modalità ed i termini per la sua denuncia (articolo 4).

Si ritiene opportuno segnalare il carattere di urgenza che la ratifica della Convenzione di che trattasi riveste per le nostre compagnie di navigazione marittima ed aerea.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979 con Scambio di Note.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della Convenzione stessa.

CONVENZIONE FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COLOMBIA PER EVITARE
LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI E SUL PATRIMONIO AFFE-
RENTI ALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED
AEREA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia, animati dal desiderio di concludere una Convenzione fra i due Paesi per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini della presente Convenzione:

1. Per « esercizio della navigazione marittima ed aerea » s'intende l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta, svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti di navi o aeromobili, ivi compresa la vendita di biglietti di passaggio e analoghi documenti per tale trasporto, nonchè ogni altra attività ad esso direttamente connessa.

2. Per « traffico internazionale » s'intende ogni attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da un'impresa colombiana o italiana ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile siano utilizzati esclusivamente fra località situate nel territorio della Repubblica italiana o della Repubblica di Colombia.

3. Per « imprese italiane » s'intendono le imprese di Stato italiane e gli Enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Italia e non residenti in Colombia, nonchè le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nei territori della Repubblica italiana.

4. Per « imprese colombiane » s'intendono le imprese di Stato colombiane e gli Enti pubblici colombiani sia a carattere nazionale che locale, le persone fisiche residenti agli effetti fiscali in Colombia e non residenti in Italia, nonchè le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi colombiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica di Colombia.

Articolo 2.

1. Il Governo della Repubblica italiana esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera

nazionale da imprese colombiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Italia.

2. Il Governo della Repubblica di Colombia esenta i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività, dalle imposte sui redditi e sul patrimonio e da ogni altra imposizione avente per base i redditi, gli utili, il capitale o il patrimonio imponibili in Colombia.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese colombiane e delle imprese italiane di navigazione marittima ed aerea, che partecipano ad un fondo comune, « pool », a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 3.

La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; essa avrà effetto per i redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio 1979.

Articolo 4.

La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciata da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di 6 mesi; in tal caso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio successivo a quello di scadenza del preavviso.

Fatto a Bogotà in duplice esemplare il 21 dicembre 1979 nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

RENZO FALASCHI

*Per il Governo
della Repubblica di Colombia*

DIEGO URIBE VARGAS

Excelencia!

Tengo el honor de referirme al Convenio firmado en el día de hoy entre Colombia e Italia para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio, dimanantes del ejercicio de la navegación marítima y aérea.

Con respecto al Artículo 2 de dicho Convenio, tengo el honor de informarle a Su Excelencia que el Gobierno italiano considerará la exención prevista en el párrafo 1 del Artículo aplicable aún al impuesto local sobre rentas, con condición de reciprocidad; tal condición será considerada como cumplida si en Colombia quedan comprendidos en la exención establecida en el siguiente párrafo 2 de dicho Artículo los impuestos cobrados por las entidades locales colombianas.

A falta de la reciprocidad descrita, el impuesto local italiano sobre las rentas quedará automáticamente excluido del campo de aplicación del Convenio.

Si el Gobierno de Colombia está de acuerdo con lo que precede, tengo el honor de proponer que esta Carta y la que Su Excelencia me envíe en respuesta constituyan un Acuerdo entre nuestros dos países, que formará parte integrante del precitado Convenio.

Sírvase aceptar, Excelencia, los sentimientos de mi más alta consideración.

Bogotá, Diciembre 21 de 1979.

RENZO FALASCHI

A Su Excelencia
el Señor DIEGO URIBE VARGAS
Ministro de Relaciones Exteriores
E. S. D.

J. C3320

Bogotá, D.E., 21 de Diciembre de 1979

Excelencia:

Tengo el honor de avisar recibo de su Carta de fecha de hoy, del siguiente tenor:

« Tengo el honor de referirme al Convenio firmado en el día de hoy entre Colombia e Italia para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio, derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea.

Con respecto al artículo 2 de dicho Convenio, tengo el honor de informarle a Su Excelencia que el Gobierno Italiano considerará la exención prevista en el parágrafo 1 del Artículo aplicable aún al impuesto local sobre las rentas, con condición de reciprocidad; tal condición será considerada como cumplida si en Colombia quedan comprendidos en la exención establecida en el siguiente Parágrafo 2 de dicho Artículo los impuestos cobrados por las entidades locales colombianas.

A falta de la reciprocidad descrita, el impuesto local italiano sobre las rentas quedará automáticamente excluido del campo de aplicación del Convenio.

Si el Gobierno de Colombia está de acuerdo con lo que precede, tengo el honor de proponer que esta Carta y la que Su Excelencia me envíe en respuesta constituyan un Acuerdo entre nuestros dos países, que formará parte integrante del precitado Convenio.

Sírvase aceptar, Excelencia, los sentimientos de mi más alta consideración ».

Tengo el honor de informar a Su Excelencia que el Gobierno de la República de Colombia está de acuerdo con el asunto del cual se trata anteriormente.

Sírvase aceptar, Excelencia, los sentimientos de mi más alta consideración.

DIEGO URIBE VARGAS

Ministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia

RENZO FALASCHI

Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de Italia